



## ***Città di Bacoli***

(Prov. di Napoli)  
Ufficio di Gabinetto

**Ordinanza n. 120 del 28.07.2010**

**Prot. n.19.073 del 28.07.2010**

<b>TIPO ORDINANZA</b>	<b>SETTORE PROPONENTE</b>	<b>DATA EMISSIONE</b>
<b>SINDACALE</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	<b>28/07/2010</b>

**Oggetto: Disciplina della turnazione delle farmacie per il privato esercizio Comune di Bacoli – periodo giugno-dicembre 2010- Integrazione.**

### **IL SINDACO**

**Richiamata** la propria precedente ordinanza.n.109 del 30/06/2010, prot.n. 16714, concernente l'oggetto;

**Vista**, la nota dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli n. prot.214 del 20/02/2010 dalla quale si evince la possibilità di una flessibilizzazione degli orari nella fascia antimeridiana e postmeridiana e precisamente ;

**-orario antimeridiano: 08,00 – 14,00;**

**-orario postmeridiano: 15,00 - 20,00 (orario estivo: 15,30-20,30);**

**Ritenuto**, opportuno, procedere alla integrazione della ordinanza richiamata in premessa, nel senso di prendere atto della possibilità prevista dalla nota sopra citata, in vista di un servizio sempre più efficiente sul territorio;

**Precisato**, che l'ordinanza n. 109 del 30/06/2010 è da intendersi confermata in ogni altra sua parte;

**Vista, altresì**, la normativa sull'argomento e sentito l'Ordine dei Farmacisti;

### **ORDINA**

- 1) di integrare la propria precedente ordinanza n.109 del 30/06/2010, prot.n.16714 del 30/06/2010, nel senso di prendere atto della proposta dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli n. prot.214 del 20/02/2010 che consente una flessibilizzazione degli orari antimeridiani e postmeridiani, nel modo di seguito indicati:
  - fascia oraria antimeridiana: 08,00 – 14,00;
  - fascia oraria postmeridiana: 15,00 - 20,00 (orario estivo: 15,30-20,30);
- 2) di confermare in ogni altra parte l'ordinanza n.109 del 30/06/2010;

- 3) ai Titolari delle farmacie di rendere noto al pubblico il contenuto della presente integrazione del proprio orario di apertura e i propri turni di servizio, nonché di indicare tutte le farmacie aperte per turno o appoggio, mediante cartelli o altri mezzi idonei, affinché siano ben visibili dall'esterno anche nel periodo di chiusura;
- 4) ai Titolari delle farmacie operanti nel territorio e a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza e quanto stabilito;
- 5) di dare atto che la mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti;
- 6) di dare atto, altresì, che deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite dalla presente ordinanza;
- 7) di dare mandato al Servizio Messi di notificare la presente ordinanza ai soggetti di seguito indicati:
  - a tutti i titolari delle farmacie operanti nel Comune di Bacoli;
  - al locale Comando di P.M.;
  - alla locale Stazione dei Carabinieri;
- 8) di trasmettere, altresì, copia della presente all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli (Via Toledo n.156 - 80132 – Napoli); nonché alla ASL NA2 Nord – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata (Via Filippo Turati n.14 – 80020 – Frattaminore – NA);
- 9) di dare mandato al Responsabile del Settore II di provvedere alla pubblicizzazione della presente mediante il Sito Istituzionale dell'Ente.

### **AVVISA**

Che a norma dell'art.3, co.4, della L.7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.6 dicembre 1971, N.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, in via giurisdizionale, al TAR Campano entro 60gg. dalla pubblicazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero, entro 120gg.in via straordinaria, al Capo dello Stato. Il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

VP/fc

**Il Sindaco**  
**dott. Ermanno Schiano**